

Titolo II

NORME PER IL PERSONALE

Art. 37. I ruoli e le relative dotazioni organiche del Ministero per i beni culturali e ambientali sono stabiliti in conformità con le tabelle I, II, III, IV e V allegate al presente decreto.

Art. 38. In relazione ai ruoli stabiliti nelle tabelle allegate al presente decreto, sono ridotti i corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione, della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Servizio informazioni e proprietà letteraria, artistica e scientifica e di altre amministrazioni nella proporzione indicata nella tabella di scorporo allegata al presente decreto.

La riduzione dei ruoli suddetti avviene nelle qualifiche iniziali, fatta eccezione per quelle dirigenziali, per le quali ha luogo nelle qualifiche corrispondenti.

Negli organici determinati in conformità con le tabelle annesse al presente decreto confluisce il personale appartenente ai ruoli scorporati di cui al primo comma e a quelli trasferiti al Ministero ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5, secondo le norme di inquadramento contenute negli articoli seguenti.

Art. 39. Salvo quanto disposto nell'articolo successivo, è inquadrato di diritto nei ruoli del Ministero determinati in conformità con le tabelle annesse al presente decreto:

- a) il personale che, alla data del 19 dicembre 1974, prestava servizio in posizione di comando di diritto, ai sensi dell'art. 4, quinto comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5;
- b) il personale che, alla data del 10 marzo 1975, prestava servizio in posizione di comando di diritto presso gli uffici trasferiti con la citata legge 29 gennaio 1975, n. 5;
- c) il personale che prestava servizio in posizione di comando o di fuori ruolo in data non posteriore al 10 marzo 1975, a sensi dell'art. 4, nono comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5;
- d) il contingente di personale vincitore di concorso di cui all'art. 5-bis della citata legge 29 gennaio 1975, n. 5.

Art. 40. Il personale di cui al precedente articolo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può chiedere di rientrare alle amministrazioni di rispettiva provenienza, mantenendo la posizione giuridica ed economica acquisita.

Queste provvedono, ove possibile, alla sostituzione con personale di pari carriera e qualifica che consenta al passaggio. Agli effetti dell'applicazione del presente decreto il suddetto personale è equiparato a quello indicato nella lettera a) dell'articolo precedente.

I relativi provvedimenti sono adottati con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali di concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro dell'amministrazione interessata.

Art. 41. E' inquadrato nei ruoli del Ministero per i beni culturali e ambientali, determinati in conformità col presente decreto, il personale appartenente ai ruoli trasferiti ai sensi dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, nel testo modificato dalla legge di conversione 29 gennaio 1975, n. 5, nonchè, il personale di cui all'art. 4 della legge 10 marzo 1975, n. 44.

Art. 42. Il personale di cui all'art. 12 della legge 10 marzo 1975, n. 44, è immesso nel ruolo esecutivo e del personale operaio, di cui alle tabelle III, 3 e V, allegate al presente decreto.

L'immissione ha luogo prescindendo dal limite di età previsto dalle vigenti disposizioni e secondo i criteri e modalità indicati nel secondo comma dell'art. 12 della legge 10 marzo 1975, n. 44.

Art. 43. Coloro che, per effetto di contratto a trattativa privata, da almeno un triennio prestano in maniera continuativa la loro opera presso gli istituti dipendenti dal Ministero, attendendo alla manutenzione e al funzionamento degli impianti tecnici o ai lavori di legatoria e restauro, svolgendo mansioni di operaio qualificato o specializzato, rientranti fra quelle previste nel ruolo degli operai di cui alla tabella V, possono chiedere di essere assunti nel predetto ruolo, nel limite dei posti disponibili, purchè, in possesso dei prescritti requisiti, a prescindere dal limite di età. L'immissione in ruolo è subordinata ad una dichiarazione del capo dell'istituto da cui risultino le mansioni svolte e la continuità del servizio, nonchè, al superamento di un concorso consistente in un esame colloquio e in una prova pratica relativa alle mansioni ricoperte.

Le domande, corredate anche da un attestato della ditta di appartenenza e da una documentazione amministrativa contabile relativa al rapporto di lavoro, devono essere presentate entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 44. L'inquadramento del personale di cui agli articoli 39, 40 e 41 nei ruoli organici del Ministero ha luogo secondo la tabella di corrispondenza allegata al presente decreto, facendo in ogni caso salva la posizione giuridica ed economica acquisita nei ruoli di provenienza.

A parità di anzianità si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. L'inquadramento è disposto con decreto del Ministro.

Art. 45. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, determina nei bandi di concorso le diverse specializzazioni per l'accesso ai ruoli degli esperti, degli addetti di laboratorio, dei restauratori, degli assistenti, degli operatori tecnici e degli operai, di cui alle annesse tabelle, con riferimento alle particolari esigenze di servizio degli istituti dipendenti.

Art. 46. Al concorso previsto dall'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sono ammessi gli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile di cui alla tabella II, 1, 2 allegata al presente decreto che rivestano le qualifiche di segretario capo o ragioniere capo e di segretario principale o ragioniere principale e siano in possesso dei requisiti dallo stesso art. 16.

Art. 47. I posti disponibili nella qualifica di custode capo di cui alla tabella IV, 2 allegata al presente decreto, sono conferiti per un quinto mediante scrutinio per merito comparativo e per quattro quinti mediante scrutinio per merito assoluto ai quali sono ammessi i custodi e guardie notturne che abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella qualifica e che abbiano frequentato con profitto un corso di qualificazione tecnica e professionale.

Gli impiegati promossi per merito comparativo precedono nel ruolo quelli promossi per merito assoluto.

Art. 48. Salvo quanto previsto dall'art. 69, vengono mantenuti i ruoli speciali ad esaurimento, previsti da particolari disposizioni legislative,

esistenti presso le Amministrazioni delle antichità e belle arti e degli archivi di Stato.

Art. 49. Nulla è innovato nello stato giuridico e nel trattamento economico degli insegnanti elementari collocati permanentemente fuori ruolo ai sensi della legge 2 dicembre 1967, n. 1213, in servizio presso il Ministero.

Per compiti di studio attinenti alla prevenzione degli incendi e dei pericoli in genere nell'attuazione tecnica delle iniziative di tutela concernenti i beni culturali e ambientali, può essere posto a disposizione del Ministero un funzionario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a dirigente superiore, da collocarsi fuori ruolo, ai sensi dell'art. 58 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 50. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti il Consiglio nazionale dei beni culturali e ambientali ed il consiglio di amministrazione, sarà emanato il regolamento di esecuzione per disciplinare le prove di esame, la costituzione delle commissioni esaminatrici, gli specifici titoli di studio richiesti, le particolari categorie di titoli da valutare, le mansioni per le quali i concorsi vengono banditi, i corsi di formazione e qualificazione tecnica del personale.

Fino all'emanazione di detto regolamento i concorsi continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti.

Art. 51. Il Ministro, sentito il consiglio di amministrazione, stabilisce con proprio decreto, entro i limiti delle dotazioni organiche dei ruoli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto, i contingenti di personale da destinare in via organica alla segreteria permanente del Consiglio nazionale B.C.A., ai comitati di settore, agli uffici e servizi centrali del Ministero, agli istituti centrali, nonché, alle singole soprintendenze ed agli altri uffici periferici.

Con la stessa procedura si provvede alla periodica revisione dei contingenti, in relazione alle mutate esigenze funzionali dei servizi.

Art. 52. La disposizione prevista dall'art. 13 della legge 10 marzo 1975, n. 44, viene estesa a tutti gli organi periferici del Ministero.

Art. 53. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge 10 marzo 1975, n. 44, si applicano per le assunzioni del personale previsto nei ruoli di cui alle tabelle annesse al presente decreto.